

Allegato "A" al n.ro 4290/1239 di rep.

STATUTO
Requisiti dell'Associazione

Art. 1

Costituzione e denominazione

È costituita l'Associazione di promozione sociale denominata " HUNTINGTON - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale".

L'Associazione, a norma degli artt. 10 e ss. del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, farà uso, nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che intenderà adottare nella propria denominazione, della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o, semplicemente, dell'acronimo "O.N.L.U.S."

L'Associazione, la sua organizzazione ed il suo funzionamento è retta dal presente statuto, dagli artt. 36 e ss. del codice civile e dalle disposizioni di legge vigenti e applicabili alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, e alle associazioni di promozione sociale.

Art. 2

Sede

L'Associazione ha sede in Milano.

È in facoltà del Consiglio Direttivo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune senza che ciò comporti una modifica del presente statuto. Peraltro, il Consiglio Direttivo sarà tenuto a darne tempestiva comunicazione agli uffici competenti in osservanza delle leggi applicabili in materia.

L'Associazione svolge la propria attività su tutto il territorio nazionale. All'uopo è conferita al Consiglio Direttivo la facoltà di deliberare l'apertura di sedi periferiche in qualsiasi località del territorio nazionale.

Art. 3

Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, salvo il venir meno della pluralità degli associati o l'impossibilità di conseguimento degli scopi dell'Associazione o nel caso in cui l'Assemblea ne deliberi lo scioglimento in conformità con le disposizioni del presente statuto.

Art. 4

Natura e Scopi dell'Associazione

4.1. L'Associazione:

- ha carattere volontario;
- è apolitica, apartitica e aconfessionale;
- non ha scopo di lucro.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di utilità e solidarietà sociale e intende svolgere attività che interessano i seguenti settori: assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria; beneficenza in forma sia diretta che indiretta. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle direttamente connesse ad esse o accessorie.

4.2. L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- Promuovere la tutela, assistenza e la cura dei malati di Huntington, garantendone la dignità personale per una migliore qualità della vita.

- Effettuare erogazioni gratuite in denaro e/o in natura, nei confronti di soggetti svantaggiati che versano in particolari condizioni di indigenza, in ragione di condizioni psichiche, economiche e familiari. Beneficenza in forma sia diretta che indiretta. La beneficenza indiretta consiste in erogazioni in denaro - che provengono dalla gestione patrimoniale dell'Associazione o da donazioni appositamente raccolte - a favore di enti senza scopo di lucro che operino prevalentemente nei settori dell'assistenza sanitaria o socio sanitaria per la realizzazione di progetti socialmente utili.

4.3. L'Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, l'Associazione svolgerà tra le attività direttamente connesse a quelle istituzionali o accessorie le seguenti:

- Sensibilizzazione dell'opinione pubblica, delle Autorità Politiche, sanitarie e socio-assistenziali, nei confronti dei malati e dei loro familiari.
- Promozione della presenza sul territorio di referenti dell'Associazione, così da costituire delle rappresentanze locali tra gli Associati vicino agli ammalati e favorire il nascere di gruppi di supporto per loro e i loro familiari.
- Promozione e contribuzione alla raccolta ed all'elaborazione dei dati epidemiologici su base regionale, nazionale ed internazionale, in collaborazione con le Istituzioni preposte.
- Adesione ad organismi regionali, nazionali ed internazionali che si occupano di malattia di Huntington per meglio conseguire gli scopi sociali dell'Associazione.
- Attività a supporto della ricerca scientifica svolta da fondazioni o enti di ricerca e università.
- Promuovere e sostenere, anche in collaborazione con Istituzioni pubbliche e private, attività di ricerca scientifica e di studio per l'approfondimento delle conoscenze scientifiche circa i modelli e le tecniche di intervento nell'ambito della malattia di Huntington.
- Stimolare e diffondere, con ogni mezzo ritenuto utile, necessario o semplicemente opportuno, la conoscenza delle problematiche connesse alla malattia di Huntington.
- Sollecitare le Autorità competenti perché provvedano con rapidità e accuratezza di diagnosi a fornire trattamenti e cure adeguate ai malati di Huntington e la necessaria assistenza ai familiari.
- Promuovere e organizzare percorsi di formazione professionale interna del personale che opera nell'ambito dell'Associazione e a contatto con i malati assistiti dall'Associazione.
- Assicurare una accurata informazione sulla natura della malattia, sulle possibilità di cura e di assistenza a malati di Corea di Huntington e ai loro parenti.

4.4. Promuovere la raccolta di fondi, ricevere ed eventualmente elargire contributi e donazioni, anche in natura, e concludere tutte le operazioni necessarie ed utili per il conseguimento dei fini statutari.

4.5. Per lo svolgimento della propria attività l'Associazione si avvale

prevalentemente delle prestazioni personali, gratuite e spontanee dei propri associati. L'Associazione potrà peraltro assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale sia rivolgendosi al mercato del lavoro che a propri associati.

4.6. L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

4.7. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili, fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere. Inoltre, l'Associazione potrà partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private che svolgono un'attività in tutto o in parte analoga a quella dell'Associazione. A tale scopo, l'Associazione, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, potrà anche concorrere alla costituzione dell'ente a cui intende partecipare, fatto salvo che la partecipazione di cui l'Associazione è titolare non deve consentire all'Associazione di assumere funzioni di coordinamento e controllo e di gestione dell'ente partecipato.

4.8. L'Associazione:

- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolgerà il patrimonio dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo a norma dell'art. 3, L. 23 dicembre 1996 n. 662, ad altre O.N.L.U.S. o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Quanto indicato nel precedente paragrafo, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5

Patrimonio dell'Associazione

5.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile, nonché da ogni diritto a contenuto patrimoniale e finanziario erogato dagli associati fondatori all'atto della costituzione dell'Associazione e che risultino dall'atto costitutivo della stessa

Il patrimonio iniziale dell'Associazione può essere incrementato attraverso:

- Acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili che siano stati effettuati in favore dell'Associazione a titolo di incremento del patrimonio,
- Lasciti e donazioni con vincolo di destinazione all'incremento del patrimonio.
- Sopravvenienze attive che non siano destinate al conseguimento degli scopi istituzionali.

5.2. I mezzi finanziari e le entrate dell'Associazione che possono es-

sere utilizzati per il perseguimento degli scopi istituzionali sono costituiti:

- dalle quote associative che ogni associato deve versare all'atto dell'ammissione all'Associazione e annualmente finché conserva la qualifica di associato. Il valore delle quote associative è determinato annualmente dal Consiglio Direttivo;
- da versamenti volontari degli associati;
- da eventuali contributi straordinari richiesti agli associati, deliberati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti che non siano espressamente destinati all'incremento del patrimonio dell'Associazione;
- da contributi di persone giuridiche, sia pubbliche che private, e persone fisiche;
- da corrispettivi di attività direttamente connesse a quelle istituzionali e/o accessorie in osservanza dei limiti di valore dei ricavi complessivi derivanti da tali attività fissati dall'art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- da finanziamenti;
- da ogni altro genere di entrata effettuata in favore dell'Associazione sia su base continuativa che occasionale.

Rapporto associativo

Art. 6

Requisiti degli associati

Possono essere membri dell'Associazione tutti coloro che (i) condividono le finalità e i principi statuari dell'Associazione; (ii) sono ammessi ad essere membri dell'Associazione in virtù di una deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo e a patto che versino la quota associativa determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.

L'elenco degli associati dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte degli associati.

Art. 7

Ammissione degli Associati

7.1. L'ammissione degli Associati è libera.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi associati è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo in forma scritta, a mezzo raccomandata r.r. o posta elettronica, contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, gli eventuali re-

golamenti interni e le disposizioni del Consiglio Direttivo e degli altri organismi direttivi. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

L'iscrizione dell'Associato decorre dalla data in cui la domanda è accolta e da tale data il nuovo associato diventa "Associato Ordinario".

7.2. L'adesione all'Associazione garantisce all'Associato Ordinario maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e straordinaria.

L'Associato Ordinario che è stato ammesso ad entrare nell'Associazione dovrà procedere al versamento della quota associativa relativa all'anno in corso.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato come anche previsto dal successivo paragrafo 8.3, fermi restando, i casi di scioglimento del rapporto associativo di cui al successivo articolo 10.

Art. 8

Categorie di associati

8.1. L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di associati:

- Fondatori
- Ordinari
- Onorari

a) Sono Associati Fondatori coloro che costituiscono l'Associazione.

b) Sono Associati Ordinari coloro che entrano a far parte dell'Associazione dopo la costituzione della stessa a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo disciplinata dal precedente articolo 7.

c) Sono Associati Onorari coloro che, in base ad una deliberazione del Consiglio Direttivo, possono contribuire al perseguimento degli scopi dell'Associazione in virtù dei titoli professionali ed accademici acquisiti e per essersi distinti in attività di studio e ricerca nell'ambito delle attività e scopi di interesse dell'Associazione.

8.2. La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. In particolare, gli Associati Fondatori, Ordinari, Onorari, hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione ed a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in Assemblea e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

8.3. In ogni caso, viene esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa da parte degli associati. Gli associati maggiori di età, a qualunque categoria appartengono, sono titolari del diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 9

Diritti e doveri degli associati

9.1. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare l'associato deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associa-

ti che con i terzi, e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

9.2. La quota associativa deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo è dovuta per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi associati. L'associato che ha esercitato il diritto di recesso o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento della quota associativa per tutto l'anno sociale in corso e non può chiederne la restituzione parziale o totale.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota associativa annuale. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi, a titolo di quota associativa, stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art. 10

Sanzioni disciplinari. Perdita della qualità di Associato e scioglimento del rapporto associativo

10.1. All'associato che non osservi lo Statuto, il regolamento interno, quando approvato, e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si renda responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di Associato;
- c) espulsione.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia di detto Collegio.

Il ricorso dovrà essere presentato dall'Associato, con i motivi, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo e all'Associato interessato, entro 60 (sessanta) giorni.

10.2. Il rapporto associativo può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per recesso dell'associato;
- b) per decadenza dovuta al ritardato pagamento della quota associativa per oltre un anno;
- c) per delibera di espulsione;
- e) per morte.

La qualità di associato si perde in caso l'associato eserciti il diritto di recesso dall'Associazione mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo.

L'associato decade dal diritto ad essere membro dell'Associazione in caso di mancato versamento della quota associativa annualmente determinata dal Consiglio Direttivo, ove la morosità dell'associato si protragga per oltre un anno dal termine di pagamento, e a condizione che il Consiglio Direttivo abbia formalmente intimato all'associato il versamento della quota associativa. La decadenza viene confermata da una deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'associato può altresì essere espulso dall'Associazione a mezzo di deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. Le ragioni dell'espulsione dell'associato possono consistere nella violazione del presente Statuto, del regolamento interno dell'Associazione, oppure in comportamenti che ledono la reputazione dell'Associazione o sono riprovevoli sul piano etico e deontologico.

Il Consiglio Direttivo decide dell'espulsione dell'associato dopo aver udito, se possibile, le ragioni dell'interessato.

Avverso la deliberazione di espulsione del Consiglio Direttivo è ammesso, entro 30 giorni dalla comunicazione della stessa all'associato, ricorso al Collegio dei Probiviri, nei termini stabiliti nel precedente paragrafo 10.1.

Organi dell'associazione

Art. 11

Organi sociali

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Revisore;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Collegio dei Probiviri.

Ove non diversamente previsto dal presente statuto tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione. E' fatta eccezione per il Revisore, rispetto al quale, in ragione della specifica funzione svolta, il Consiglio Direttivo stabilisce un compenso nei limiti stabiliti dalle leggi applicabili in materia. E' fatta, altresì, eccezione per il Segretario dell'Associazione, che può essere remunerato previa deliberazione del Consiglio Direttivo. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi

dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia del Collegio dei Probiviri, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

Art. 12

L'Assemblea

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all'Associazione in regola con il pagamento delle quote associative annuali.

Art. 13

Convocazione dell'Assemblea. luogo di svolgimento dell'assemblea.

13.1. L'Assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto e ogni qualvolta lo stesso Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno;
- b) su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un decimo degli Associati.

L'Assemblea Ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'Associazione lo richiedano può essere convocata entro un massimo di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. In tal caso, il Consiglio Direttivo segnala le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

La convocazione degli associati per le Assemblee ordinarie e straordinarie viene fatta per lettera raccomandata r.r. o a mezzo posta elettronica all'indirizzo comunicato da ciascun Associato e risultante dal registro degli associati tenuto a cura del Segretario, nonché per pubblicazione nella parte riservata del sito dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve essere inviato e pubblicato almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per l'Assemblea. L'avviso di convocazione può indicare una seconda convocazione fissata, eventualmente, anche per lo stesso giorno della prima ma in orario differente, e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora e luogo dell'Assemblea di prima e, eventualmente, di seconda convocazione, le modalità di esercizio del diritto di voto.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'Assemblea ordinaria o della Assemblea straordinaria, richiesta dagli associati, la convocazione potrà essere indetta dal Revisore.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'Assemblea che deve procedere alla nomina dei nuovi consiglieri deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dal Revisore.

Sarà tuttavia valida l'Assemblea, anche se non convocata, quando in essa siano presenti o rappresentati tutti gli associati e vi intervenga la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo e il Revisore.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, sia presso la sede sociale sia altrove, in Italia o in altro Stato della Unione Europea o in Svizzera.

13.2. L'Assemblea può riunirsi e validamente deliberare mediante mezzi di telecomunicazione, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, purché si svolga in modo che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento, ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

Art. 14

Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

14.1. L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero di associati presenti.

14.2. L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, fatto salvo quanto previsto nel successivo paragrafo 14.5.

14.3. L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati presenti personalmente o per delega.

14.4. L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, e anche in relazione alle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati presenti in assemblea, personalmente o per delega, fatto salvo quanto previsto nel successivo paragrafo 14.5.

14.5. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di tanti associati che rappresentino almeno i tre quarti degli associati facenti parte dell'Associazione.

14.6. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro associato. Ogni associato non può avere più di una delega.

14.7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente delegato, dal Presidente del Collegio dei Probiviri e, qualora fosse necessario, da persona designata dall'Assemblea.

14.8. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti. Il verbale dell'Assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà pubblicato nella parte riservata del sito dell'Associazione.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea, fungendo questi da segretario. I verbali dell'assemblea straordinaria dovranno essere sempre redatti dal notaio.

14.9. Ogni associato ha diritto ad un voto.

14.10. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Art. 15

Forma di votazione dell'Assemblea

Le votazioni dell'Assemblea avvengono per appello nominale degli associati presenti in assemblea. Il voto può essere espresso dagli associati anche in via elettronica con le modalità che verranno disciplinate dal regolamento interno dell'Associazione che dovranno assicurare la possibilità di riconoscere l'identità dell'associato che esprimerà il proprio voto. Gli associati che hanno espresso il proprio voto in via elettronica si riterranno, a tutti gli effetti, presenti in assemblea, a condizione che il loro voto pervenga al Consiglio Direttivo entro la data fissata per l'Assemblea.

Art. 16

Materie oggetto di deliberazione dell'Assemblea

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

16.1. In sede ordinaria:

16.1.1 discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntiva e preventiva del Consiglio Direttivo;

16.1.2 eleggere i membri del Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero, secondo la procedura descritta nel successivo articolo 18;

16.1.3 eleggere i membri del Collegio dei Probiviri e il Revisore;

16.1.4 approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;

16.1.5 discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

16.2. In sede straordinaria:

16.2.1 deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;

16.2.2 deliberare sulla devoluzione del patrimonio dell'Associazione in caso di scioglimento della stessa;

16.2.3 deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

16.2.4 deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

16.3. È in facoltà degli associati, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto degli associati, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'Assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Art. 17

Compiti del Consiglio Direttivo

17.1. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e può compiere tutti gli atti ritenuti necessari, utili o opportuni per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

17.2. Tra i compiti assegnati al Consiglio di Amministrazione rientrano i seguenti:

17.2.1 nominare il Presidente, i Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario dell'Associazione;

17.2.2 definire specifici poteri o mansioni da delegare a singoli consiglieri;

17.2.3 istituire Comitati Scientifici o di altra natura, determinando il numero dei componenti a cui devolvere specifiche funzioni. In caso di remunerazione dell'incarico assegnato ai membri dei comitati di tempo in tempo istituiti dal Consiglio Direttivo, la determinazione di detta remunerazione viene determinata in conformità con quanto previsto dall'art. 10, comma 6, lettera e), del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;

17.2.4 deliberare il trasferimento della Sede Sociale e compiere ogni atto necessario per formalizzare la comunicazione agli uffici pubblici competenti;

17.2.5 convocare l'Assemblea;

17.2.6 predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea;

17.2.7 individuare le località sul territorio italiano ove eventualmente costituire sedi periferiche dell'Associazione, definendone le caratteristiche di maggiore o minore autonomia rispetto alla sede centrale, individuando gli eventuali rappresentanti della sede periferica ed assumere le conseguenti deliberazioni;

17.2.8 predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;

17.2.9 proporre all'Assemblea le modifiche del presente statuto;

17.2.10 dare esecuzione alle delibere assembleari;

17.2.11 cooptare nuovi componenti del Consiglio in conformità con quanto previsto dal successivo art. 18;

17.2.12 predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;

17.2.13 ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

17.2.14 deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;

17.2.15 predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;

17.2.16 deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;

17.2.17 dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;

17.2.18 procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi degli associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun associato prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;

17.2.19 in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;

17.2.20 deliberare l'accettazione delle domande di ammissione

di nuovi associati;

17.2.21 deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra gli associati o tra i componenti il Consiglio Direttivo;

17.2.22 deliberare l'ingresso, anche in sede di costituzione, ed ogni atto di disposizione di partecipazioni in altre associazioni, fondazioni, enti pubblici e privati di qualsiasi tipo;

17.2.23 predisporre ed approvare l'eventuale regolamento interno dell'Associazione;

17.2.24 deliberare il ricorso a prestazioni lavorative, sia in forma di lavoro subordinato che autonomo, e procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di detti rapporti, autorizzare la sottoscrizione, da parte di taluno dei consiglieri o del Presidente, dei relativi contratti. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 6, lettera e) del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;

17.2.25 irrogare le sanzioni disciplinari di cui al precedente articolo 10, paragrafo 10.1;

17.2.26 deliberare in merito all'espulsione dell'associato nei casi previsti dal precedente art. 10, paragrafo 10.2;

17.2.27 intraprendere qualsiasi azione utile od opportuna per il perseguimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 18

Nomina e Composizione del Consiglio Direttivo

18.1. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 a un massimo di 11 membri nominati dall'Assemblea ordinaria che li individua tra gli Associati fondatori e ordinari, attenendosi alla procedura di nomina stabilita nel presente paragrafo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per minimo 1 esercizio fino ad un massimo di 3 esercizi, fatto salvo i casi di revoca, dimissioni o decadenza.

Al termine del mandato i Consiglieri possono essere rieletti. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'Atto Costitutivo.

18.2. Fatto salvo quanto previsto nel successivo paragrafo 18.3, ai fini dell'elezione dei Consiglieri, gli associati interessati devono presentare i loro candidati in forma di lista, comprendente un numero minimo di Consiglieri pari a 3 e massimo pari a 11.

La presentazione di ogni lista deve avvenire in forma scritta, almeno 20 giorni prima del giorno in cui è convocata l'Assemblea chiamata a rinnovare il Consiglio Direttivo, e deve essere corredata da:

- Numero di firme pari al 10% degli associati dell'Associazione alla data della presentazione.
- Curriculum vitae di tutti i candidati indicati nella lista.
- Breve esposizione del progetto per l'Associazione, di cui la lista si fa portatrice.

Le candidature pervenute saranno pubblicate, insieme alla convocazione dell'Assemblea, nella parte riservata del sito dell'Associazione. La verifica circa la sussistenza e l'adeguatezza degli elementi

di cui sopra è di competenza del Collegio dei Probiviri, cui è devoluto il compito di vagliare le liste e, qualora conformi a quanto previsto dal presente art.18, sottoporle all'Assemblea.

Ciascun associato può esprimere una preferenza per una sola delle liste presentate per l'elezione del Consiglio Direttivo. Sono eletti i candidati appartenenti alla lista che ha riportato il maggior numero di voti. Il numero dei consiglieri presenti nella lista che viene approvata determina il numero dei componenti il Consiglio Direttivo.

18.3. Qualora gli associati non depositassero alcuna lista nei termini di cui al precedente paragrafo 18.2, la designazione dei componenti il Consiglio Direttivo avrà luogo direttamente nel corso dell'Assemblea con deliberazione assunta dagli associati nel rispetto delle maggioranze previste dal precedente articolo 15 per le delibere dell'assemblea ordinaria.

18.4. Il Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea elegge: il Presidente, i Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

18.5. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, il Consiglio Direttivo può cooptare un nuovo consigliere a condizione che rimanga in carica la maggioranza dei consiglieri nominati dall'Assemblea con il voto di lista di cui al paragrafo 18.2. e sentito il parere del Collegio dei Probiviri. In tal caso, se è stato applicato il criterio di nomina del Consiglio Direttivo attraverso il voto lista, il Consiglio coopta il soggetto indicato al numero uno della lista risultata al secondo posto nelle preferenze degli Associati, e così a seguire in caso di più amministratori cooptati. Ove non sia stato applicato il criterio del voto di lista, il Consiglio Direttivo coopta il nuovo consigliere a maggioranza dei presenti. Il consigliere cooptato rimane in carica fino alla data della successiva Assemblea. I consiglieri cooptati e confermati dall'Assemblea scadono insieme con quelli già in carica alla data della loro nomina.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla nomina del nuovo Consiglio. In tal caso, durante il periodo intercorrente fra le dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un esercizio, viene dichiarato decaduto.

18.6. Il Consiglio Direttivo può sfiduciare, a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia del Presidente, ma di sua permanenza tra i membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede a nominare altro consigliere quale Presidente, in caso di dimissioni del Presidente, si applicano le disposizioni in tema di cooptazione dei consiglieri, salvo casi di particolare gravità per cui il Consiglio Direttivo ritenga necessaria la convocazione di una Assemblea

straordinaria.

18.7. I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni, fondazioni o enti pubblici e privati.

Art. 19

Riunioni del Consiglio Direttivo

19.1. Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno 2 (due) volte all'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto, comunicato ai Consiglieri mediante raccomandata r.r. o posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo, data e ora della riunione.

In caso di urgenza, la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o posta elettronica senza il rispetto del termine sopraddetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo, sempre che vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi e validamente deliberare anche in più luoghi, contigui o distanti collegati mediante mezzi di telecomunicazione con modalità di cui dovrà essere dato atto nel verbale, purché si svolga in modo che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'adunanza del Consiglio non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori. In tal caso, la riunione del Consiglio Direttivo si considererà tenuta nel luogo dove si trovano il Presidente della riunione ed il Segretario.

19.2. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente designato o, in caso di sua assenza, da un Consigliere designato dai presenti.

19.3. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, ovvero la metà più uno dei consiglieri presenti, per alzata di mano o per consultazione nominativa, in base al numero dei presenti, fatte salve le delibere indicate nel precedente *art. 17* sub *17.2.1, 17.2.3, 17.2.6, 17.2.7, 17.2.9, 17.2.13, 17.2.16, 17.2.21, 17.2.22, 17.2.23, 17.2.25, 17.2.26* per cui è richiesto un quorum deliberativo pari ai 2/3 dei consiglieri in carica. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

19.4. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario in carica o da quello nominato dal Consiglio Direttivo nell'ambito della riunione. I verbali dal Consiglio Direttivo sono trascritti in apposito libro dei verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo tenuto a cura del Segretario.

19.5. I Consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio, con specifica delibera assunta a maggioranza semplice, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

19.6. Un componente il Collegio dei Probiviri e il Revisore sono invitati alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

19.7. Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive, comitati scientifici o di studio nominate dal Consiglio stesso in conformità con il precedente articolo 17, composte da associati e/o non associati. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 20

Il Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte ai terzi ed in giudizio, l'Associazione stessa. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente designato che ne esercita tutte le funzioni.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi, fatti salvi i casi in cui il Consiglio Direttivo attribuisca specifici poteri di firma ad altri consiglieri.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Art. 21

Collegio dei Probiviri

21.1. Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Per garantire l'imparzialità delle loro decisioni i componenti il Collegio dei Probiviri non sono associati.

21.2. Esso ha il compito di:

21.2.1 interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;

21.2.2 emettere, se richiesti, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;

21.2.3 dirimere le controversie insorte tra associati, tra questi e gli organismi dirigenti e fra organismi dirigenti;

21.2.4 svolgere i compiti di cui al precedente articolo 18;

21.2.5 partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo in persona di uno dei suoi componenti;

21.2.6 esprimere parere non vincolante su eventuali modifiche del presente Statuto che il Consiglio Direttivo vuole proporre all'Assemblea;

21.3. Le decisioni del Collegio dovranno esser prese con il rispetto del diritto al contraddittorio e sono da intendersi inappellabili. Delle proprie riunioni i Probiviri redigono apposito verbale che viene trascritto in apposito libro delle adunanze del Collegio dei Probiviri e viene tenuto a cura del presidente del Collegio stesso.

21.4. Il Collegio è composto da tre membri e da due supplenti che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza dall'incarico di un membro effettivo.

I componenti del Collegio durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti.

Il Collegio nomina al suo interno un Presidente il quale, in particolare, ha il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con i membri del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convoca oppure quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due dei membri.

Qualora sia necessario il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano o consultazione nominativa, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

L'incarico di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Art. 22

Revisore

22.1. Il Revisore è organo monocratico di controllo amministrativo.

22.2. Il Revisore ha il compito di:

22.2.1 esprimere, se richiesti, pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale;

22.2.2 controllare l'andamento amministrativo e la gestione finanziaria dell'Associazione;

22.2.3 controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili predisponendo una relazione al bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea che lo approva entro il 30 aprile di ogni anno;

22.2.4 convocare l'Assemblea quando non vi provvedano il Presidente o il Consiglio Direttivo;

22.2.5 partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo.

22.3. Il Revisore è nominato dall'Assemblea, non può essere un Associato ed è iscritto al Registro dei Revisori Legali, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

L'incarico di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Art. 23

Segretario dell'Associazione

Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro com-

pito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

In particolare, redige i verbali dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, a meno che l'Assemblea o il Consiglio non designino altri come segretario della singola adunanza, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro degli Associati, del libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo e del libro delle Adunanze e Deliberazioni dell'Assemblea, trasmette gli inviti per le adunanze dell'Assemblea. Il Segretario dura in carica per tre esercizi. In caso di sua assenza o impedimento i suoi compiti possono essere assegnati dal Consiglio ad uno dei suoi membri oppure ad un associato o ad un terzo. Il Segretario dell'Associazione può essere remunerato per il proprio incarico previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 24

Il Tesoriere

Il Tesoriere è depositario delle disponibilità finanziarie dell'Associazione e cura la gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione tenendone idonea contabilità secondo criteri di trasparenza e precisione, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispose il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli con un'apposita relazione che consegna al Consiglio Direttivo per le relative deliberazioni e la successiva approvazione in assemblea.

Il Tesoriere dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Sedi periferiche dell'Associazione

Art. 25

Organizzazione degli Uffici Periferici e delle Sezioni Periferiche dell'Associazione

25.1. L'Associazione, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, può costituire dipendenze o sedi periferiche in altre località in Italia dotate o meno di autonomia giuridica e patrimoniale.

25.2. La sede periferica non dotata di autonomia giuridica e patrimoniale, - che viene definita "Ufficio Periferico" in tutte le comunicazioni sociali, istituzionali e rivolte a terzi estranei all'Associazione - viene costituita con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione nella quale si stabilisce che l'Ufficio Periferico:

- è gestito e rappresentato dal soggetto designato dal Consiglio Direttivo che ne stabilisce anche i poteri per la gestione dell'Ufficio Periferico;
- viene aperto come una mera articolazione periferica dell'Associazione,
 - è subordinato al controllo gerarchico dell'Associazione,
 - è tenuto a seguire le direttive del Consiglio Direttivo dell'Associazione,
- è tenuto ad obblighi di rendicontazione,
- è obbligato ad utilizzare lo stesso nome dell'Associazione - "HUNTINGTON" seguito dall'indicazione Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) e della località in cui la Sede Periferica è stata aperta.

25.3. Ove la deliberazione del Consiglio Direttivo stabilisse la costituzione di una sede periferica dotata di autonomia giuridica e patrimoniale, detta sede periferica, che viene definita in tutte le comunicazioni sociali e rivolte a terzi “Sezione Periferica”, si conforma ai seguenti requisiti e ottempera alle seguenti obbligazioni:

- ha autonomia progettuale, organizzativa, patrimoniale e giuridica;
- deve costituirsi nella forma dell’associazione riconosciuta o di quella non riconosciuta a norma, rispettivamente, degli articoli 14 e 36 del codice civile e delle ulteriori leggi eventualmente applicabili;
- deve agire nel rispetto del presente Statuto perseguendo le medesime finalità, senza ledere in alcun modo l’Associazione.
- può svolgere attività istituzionale o collaterale in autonomia o in concerto con l’Associazione, con programmi o progetti che risultino conformi al presente statuto.
- ha denominazione “HUNTINGTON” Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) – Sezione Periferica di [località]”.
- Gli organi sociali di ogni Sezione Periferica assumono la responsabilità di ogni attività svolta dalla Sezione Periferica stessa.
- Il consiglio direttivo della Sezione Periferica deve comunicare tempestivamente al Consiglio Direttivo dell’Associazione il nome di tutti i componenti il consiglio direttivo della Sezione Periferica, l’elenco degli associati facenti capo alla Sezione Periferica, il nome dei componenti gli altri organi sociali.
- Il consiglio direttivo della Sezione Periferica deve, dopo la costituzione della Sezione Periferica con atto notarile, fare tempestiva richiesta di iscrizione nel Registro Unico delle O.N.L.U.S. alla Direzione Regionale delle Entrate – Anagrafe O.N.L.U.S. – territorialmente competente.
- Il consiglio direttivo di ogni Sezione Periferica deve presentare una relazione delle attività svolte al Consiglio Direttivo dell’Associazione con cadenza trimestrale.

Nel caso in cui la Sezione Periferica non ottemperasse alle direttive imposte dal Consiglio Direttivo, non si uniformasse alle regole imposte dal presente Statuto o dal Regolamento delle Sezioni Periferiche e degli Uffici Periferici, come di seguito definito, tenesse un comportamento contrario ai principi etici su cui è improntata l’attività dell’Associazione, o persegua finalità differenti da quelle cui si ispira l’Associazione, è in facoltà del Consiglio Direttivo dell’Associazione deliberare l’esclusione dall’Associazione della Sezione Periferica e inibire, al contempo, l’uso del nome dell’Associazione da parte della Sezione Periferica esclusa, fatto salvo il diritto dell’Associazione di far valere ogni ulteriore diritto nelle opportune sedi giudiziarie, amministrative e di altra natura, che ne siano interessate, per legge o regolamento.

25.4. La deliberazione del Consiglio Direttivo può indicare ulteriori requisiti a cui le costituenti Sezioni Periferiche o i costituendi Uffici Periferici, devono attenersi all’atto della costituzione e durante l’esercizio della loro attività.

Ogni rapporto tra le Sezioni Periferiche o gli Uffici Periferici e l’Asso-

ciazione verrà disciplinato in dettaglio da un apposito regolamento predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione (il "Regolamento delle Sezioni Periferiche e delle Associazioni Periferiche").

I rappresentanti legali delle Sezioni Periferiche e degli Uffici Periferici partecipano alla vita e alle scelte strategiche dell'Associazione attraverso la Conferenza dei rappresentanti delle Sezioni Periferiche e degli Uffici Periferici presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione (la "Conferenza"). La Conferenza dovrà essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione almeno due volte all'anno. La Conferenza svolge una funzione consultiva del Consiglio Direttivo dell'Associazione, pertanto esprime pareri non vincolanti, inoltre è anche la sede per discutere i programmi o progetti che la Sezione Periferica, in quanto dotata di autonomia giuridica e patrimoniale, può avere interesse a realizzare nel territorio di sua competenza.

Obblighi contabili dell'associazione

Art. 26

Bilanci

26.1. L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio il Consiglio Direttivo dovrà predisporre un bilancio preventivo relativo al nuovo esercizio e un bilancio consuntivo relativo all'esercizio che si è chiuso da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci entro il 30 aprile di ogni anno, se non diversamente previsto dal presente statuto.

Entro i quindici giorni precedenti la data dell'annuale Assemblea ordinaria degli associati, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del Bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione della stessa Assemblea.

I bilanci, con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti gli associati che ne fanno richiesta al Consiglio Direttivo.

26.2. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, oppure la distribuzione venga deliberata in favore di altra ONLUS che, in base alla legge, allo statuto o al regolamento dell'Associazione fa parte della medesima struttura unitaria.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Scioglimento dell'associazione e sua liquidazione

Art. 27

Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali, o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se previste dalla legge.

**Gestione delle controversie e leggi applicabili
all'associazione**

Art. 28

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto o in relazione a diritti disponibili relativi al rapporto sociale, e che possa formare oggetto di compromesso, sarà deferita in via esclusiva ad un arbitro unico che verrà designato dal Presidente del Tribunale di Milano. L'Arbitro deciderà senza formalità di rito e secondo equità; deciderà secondo diritto quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di deliberare assembleari o quando, per emettere il lodo, l'Arbitro debba conoscere questioni non compromettibili.

Art. 29

Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge applicabili, ivi incluso il d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni ed il codice civile, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Milano, 14 luglio 2016

F.to: Claudio Luigi Angelo Mustacchi

Federico de Stefano Notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, munito delle prescritte firme esistente nei miei atti, rilasciata in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.
Milano, 26 luglio 2016